

**REGOLAMENTO PER LA
TOPONOMASTICA
CITTADINA**

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

L'attribuzione del nome alle località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc. esistenti nel territorio comunale è disciplinata dalle vigenti norme legislative, dalle istruzioni ministeriali e da quelle contenute nel presente regolamento.

Articolo 2
Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 7.8.1990 n. 241 responsabile del procedimento di deliberazione in materia toponomastica è l'ufficiale di anagrafe, fatto salvo quanto indicato al successivo art. 9.

Articolo 3
Commissione Consultiva

Il compito di vagliare le proposte in materia di toponomastica cittadina è affidato ad apposita Commissione, costituita dai membri della Conferenza dei Capigruppo istituita ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale, che potrà avvalersi di esperti in discipline storiche, ambientali ed in tradizioni popolari.

La Commissione è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore delegato alla Cultura.

Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un dipendente appartenente all'ufficio Servizi Demografici.

Articolo 4
Funzionamento della Commissione

La Commissione è convocata dal Presidente, quando lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei membri.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare e deve essere recapitato almeno cinque giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza è sufficiente un preavviso di 48 ore.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le proposte sono valide se ottengono la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni adunanza viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale, contenente il parere espresso dalla Commissione, una copia del quale viene conservata in apposito raccoglitore presso l'ufficio anagrafico.

Il verbale dev'essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 5

Compiti della Commissione

La Commissione per la toponomastica ha il compito di presentare alla Giunta Comunale motivate proposte per attribuire a località, vie, piazze, vicoli, larghi, ecc. ancora anonime, una denominazione ex novo o per cambiare quelle esistenti.

Essa ha l'obbligo di esaminare le proposte inviatele dal Sindaco sullo stesso oggetto.

Articolo 6

Stradario Storico

Fatte salve le disposizioni in materia di stradario previste dal Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30.5.1989 n. 223, curate dall'Ufficio anagrafico comunale, presso la Biblioteca civica è istituito e tenuto al corrente, mediante apposito schedario in ordine alfabetico, lo stradario storico del Comune.

Ogni scheda dovrà contenere:

- a) il tracciato topografico della località, via, piazza, vicolo, largo, ecc.;
- b) la sua denominazione fin dalle origini con la indicazione degli eventuali palazzi artistici e storici, degli avvenimenti memorabili e di quant'altro ad essi si riconnette;
- c) i dati biografici del personaggio al quale il toponimo è intitolato;
- d) le notizie sintetiche dell'avvenimento storico-religioso o civile al quale la data (nel caso che questa contraddistingua il toponimo) si riferisce;
- e) gli estremi dei provvedimenti con i quali alla località, via, piazza, vicolo, largo, ecc. vennero attribuite le denominazioni pregresse.

Articolo 7

Piano Topografico

Agli effetti della denominazione di nuove vie e piazze del Comune deve tenersi conto del piano topografico e dei mutamenti che si sono verificati con lo sviluppo edilizio nonché in conseguenza di modifiche territoriali eventualmente avvenute nel Comune.

Articolo 8

Comunicazione dell'Ufficio Tecnico

Le proposte di denominazione di ogni via, viale, vicolo, piazza, largo, ecc., che l'art. 36 del regolamento anagrafico definisce come aree di circolazione, vengono inviate all'ufficio anagrafico dall'ufficio tecnico del Comune sulla base delle nuove costruzioni, quando vengono a formarsi, ad ampliarsi o ad intensificarsi zone residenziali, industriali, popolari, ecc.

Articolo 9

Targhe indicatrici

Ogni area di circolazione (via, viale, vicolo, piazza, largo, ecc.) deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente e qualificato, ai sensi dell'art. 41 del regolamento anagrafico. All'acquisizione e all'apposizione delle targhe suddette, come a quella dei numeri civici, anch'essi di materiale resistente e qualificato e con la denominazione della via, provvede l'Ufficio tecnico comunale.

Articolo 10

Organo con competenza deliberante

Spetta alla Giunta Comunale di deliberare sull'attribuzione ex novo e sui cambiamenti di denominazione di area di circolazione del Comune.

Articolo 11

Nuove denominazioni

Per cambiare il nome a vecchie strade, piazze, ecc. comunali, occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, da chiedersi tramite la Sovrintendenza ai monumenti. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade, piazze, ecc. senza la preventiva autorizzazione della Deputazione Provinciale di storia Patria, da chiedersi per mezzo dell'Assessorato Regionale competente.

Articolo 12

Nomi di cittadini

Nessuna strada o piazza pubblica può essere intitolata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per la causa nazionale. E' data, peraltro, facoltà alla Prefettura, per delega del Ministero dell'Interno, di consentire deroghe alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

Articolo 13
Lapidi commemorative

L'apposizione di lapidi-ricordo alla casa natale di cittadini illustri, o nei luoghi in cui si svolsero avvenimenti memorabili per la comunità, è sottoposta al parere della Commissione di cui all'art. 3, fatti salvi gli adempimenti sotto il profilo edilizio.

Articolo 14
Documentazione della domanda

La domanda di autorizzazione prescritta dal precedente art. 11 dev'essere corredata dai seguenti atti:

- a) deliberazione della Giunta Comunale, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
- b) copia del parere espresso circa la nuova denominazione dalla Deputazione di Storia Patria;
- c) breve relazione circa le notizie biografiche delle persone delle quali s'intende onorare la memoria;
- d) copia dell'approvazione della Sovrintendenza ai Monumenti (per delega del Ministero della Pubblica Istruzione), nei casi in cui s'intenda intitolare strade o piazze pubbliche le quali già posseggono una propria denominazione (circ. Ministero dell'Interno 13 dicembre 1954 n. 15300-10).

Articolo 15

Per quanto qui non previsto e non diversamente disposto si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare le seguenti disposizioni:

L. 24.12.1954 n. 1228

L. 23.06.1927 n. 1188

D.P.R. 30.5.1980 n. 223

e successive modifiche ed integrazioni.

regolament/toponoma.doc

Approvato con deliberazione del C.C. n.167 del 09.12.1994,
ravvisata legittima dal Comitato Regionale di Controllo in
data 16.01.1995 n. 30411 di prot.